



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 15/TFT del 20 gennaio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 17 gennaio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 111

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. A. M. Ziccardi; Avv. G. Schiappa;
Avv. F. Scutiero.

Proc.003851/72 pfi21-22/PM/rn del 29.11.2021 (Coppa Regionale Under 16).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Di Razza Gennaro n.23.01.1964, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Juve Domizia per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore Gonzalo Carrengo Inigo n.08.11.2005, (gara del 06.06.2021); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Notaro Fabio (1 gara) della società Asd Juve Domizia, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Juve Domizia per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Juve Domizia malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento era stato sottoscritto dal dirigente accompagnatore: Notaro Fabio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Di Razza Gennaro per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Gonzalo Carrengo Inigo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Notaro Fabio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sig. Di Razza Gennaro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Juve Domizia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Juve Domizia alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Gonzalo Carrengo Inigo due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Notaro Fabio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Sig. Di Razza Gennaro, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Juve Domizia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2021-2022 nel campionato di competenza ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 17.01.2022

F.F. PRESIDENTE
Avv. E. Russo

Publicato in NAPOLI il 20 gennaio 2022.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli